

De. Blagioni
18.11.13



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE
DEL LAZIO
PROTOCOLLO GENERALE

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
AFFARI COSTITUZIONALI E STATUTARI, AFFARI ISTITUZIONALI
ENTI LOCALI E RISORSE UMANE, FEDERALISMO FISCALE, SICUREZZA,
INTEGRAZIONE SOCIALE E LOTTA ALLA CRIMINALITA'
IL PRESIDENTE

12761 18.11.13 10:15

Al Presidente del Consiglio
Regionale del Lazio

Al Direttore del Servizio
Giuridico Istituzionale

Al Dirigente dell' Area
Commissioni

e, p.c. Ai Presidenti delle Commissioni

IV – II – VI – VII – VIII

e, p.c. Al Presidente delle Autonomie Locali

Oggetto: Approvazione P.L. n. 42 concernente: "Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile".

Si comunica che questa Commissione Consiliare Permanente, nella seduta n. 22 del 14 novembre 2013, ha approvato a maggioranza dei Consiglieri presenti, la proposta di legge in oggetto.

Hanno votato a favore i Consiglieri: Favara, Petrangolini, Manzella, Tortosa, Valeriani (in sostituzione del Consigliere Bellini), Ciarla (in sostituzione del Consigliere Lupi), Avenali.

Si sono astenuti i Consiglieri: Perilli e Denicolò (in sostituzione della Consiglieria Corrado).

E' assente al momento del voto il Consigliere De Lillo.

Si allega il testo emendato e coordinato formalmente composto da 39 articoli ed il parere acquisito dalla IV Commissione Consiliare Permanente ai sensi dell'art. 59 del Regolamento.



Baldassare Favara

EMENDAMENTO ALLA PLR N. 42/2013

L'articolo 38 è sostituito dal seguente:

“Art. 38

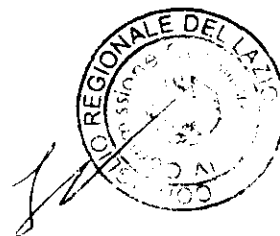
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio della Regione ivi comprese quelle derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, previste dalla legislazione vigente nell'ambito della missione 11 “Soccorso civile”.
2. Ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della presente legge, la gestione delle risorse di cui al comma 1 è affidata all'Agenzia regionale di protezione civile istituita ai sensi dell'articolo 19 e seguenti della presente legge.
3. Restano fermi i vincoli derivanti dalla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4.”.

Conseguentemente,

all'articolo 12, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, lettera a), le parole “e alle spese di gestione delle attrezzature e dei mezzi in dotazione o in uso alle organizzazioni stesse” sono sostituite dalle parole “, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile”;
- b) il comma 2 è soppresso;





CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Proposta di legge

n. 42 del 19 giugno 2013

Di iniziativa dei Consiglieri:

***M. Valeriani - A. Palozzi - O. Tortosa - R. Valentini -
G. De Paolis - M. Ciarla - P. Petrassi - E.M. Forte - G. Quadrana***

Oggetto:

***Sistema integrato regionale di protezione
civile. Istituzione dell'Agenzia regionale
di protezione civile***

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia e in particolare della legge del 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile) e successive modifiche e del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 e successive modifiche, provvede alla disciplina ed al riordino delle funzioni in materia di protezione civile nonché all'organizzazione del Sistema regionale di protezione civile, al fine di tutelare l'integrità della vita, i beni, ivi compresi quelli del patrimonio culturale e artistico, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

2. La Regione, ai fini di cui al comma 1, istituisce il Sistema integrato regionale di protezione civile, di seguito denominato Sistema integrato regionale, inteso come una pluralità di soggetti tra loro differenti e connessi in un sistema operativo flessibile, tale da garantire le risposte più efficienti ed adeguate a tutela della collettività in materia di protezione civile al fine di realizzare, in particolare, le seguenti finalità:

- a) promuovere l'integrazione dei diversi livelli istituzionali di governo;
- b) garantire ogni opportuna forma di coordinamento con le competenti autorità statali e con il sistema delle autonomie locali;
- c) incrementare il grado di resilienza, intesa come capacità dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale ai sensi dell'articolo 4, di sopportare un evento disastroso, limitandone le conseguenze, e di reagire ad esso ripristinando la situazione iniziale.

3. La Regione dà attuazione, nell'ambito delle proprie competenze, agli atti diretti a rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione dalle calamità naturali, adottati ai sensi dell'articolo 196 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.



Art. 2

(Tipologia di eventi calamitosi e ambiti di intervento istituzionale)

1. Ai fini della ripartizione delle attività e dei compiti di protezione civile tra i diversi livelli di governo, gli eventi calamitosi si distinguono in eventi:

- a) a rilevanza locale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che possono essere coordinati e fronteggiati da un singolo ente o amministrazione a livello locale nell'ambito delle risorse, gli strumenti ed i poteri di cui dispone per l'esercizio ordinario delle funzioni ad esso spettanti;
- b) a rilevanza regionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, devono essere fronteggiati con interventi di più enti ed amministrazioni a livello locale, coordinati dalla Regione, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b), della legge 225/1992 e successive modifiche con le risorse, gli strumenti ed i poteri di cui essi dispongono per l'esercizio ordinario delle funzioni a loro spettanti;
- c) a rilevanza nazionale, ovvero eventi naturali o connessi ad attività dell'uomo che, al loro verificarsi ovvero nella loro imminenza, in ragione della loro intensità ed estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.



Art. 3

(Attività di protezione civile)

1. Sono attività di protezione civile:

- a) la previsione consistente nelle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici e competenti in materia, dirette all'identificazione degli scenari di rischi probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
- b) la prevenzione consistente nelle attività volte a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione. La prevenzione dei diversi tipi di rischio si esplica in attività non strutturali concernenti l'allertamento, la pianificazione dell'emergenza, la formazione, la diffusione della conoscenza della protezione civile nonché l'informazione alla popolazione e l'applicazione della normativa tecnica, ove necessarie, e l'attività di esercitazione;
- c) la preparazione all'emergenza e la pianificazione dei relativi interventi, consistente nella previsione del complesso di attività e linee programmatiche, ivi compresa l'indicazione delle risorse umane e strumentali, necessarie per il funzionamento del Sistema integrato regionale di cui alla presente legge;
- d) il soccorso, consistente nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza;
- e) il contrasto e il superamento dell'emergenza, consistente nell'attuazione coordinata con gli organi istituzionali competenti delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli al ripristino delle normali condizioni di vita;
- f) la mitigazione del rischio.

2. I piani ed i programmi di gestione, tutela e risanamento del territorio devono essere coordinati con i piani di emergenza di protezione civile, con particolare riferimento a quelli previsti all'articolo 15, comma 3 bis della l. 225/1992 e successive modifiche e a quelli deliberati dalla Regione mediante il Piano regionale di protezione civile di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c).

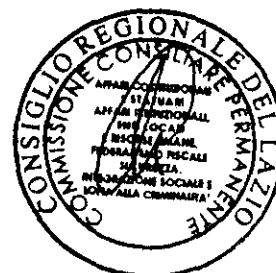


CAPO II

Definizione del sistema integrato regionale di protezione civile

(Componenti del Sistema integrato regionale)

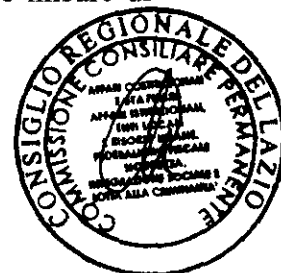
2. Alle attività del Sistema integrato regionale concorrono, previa intesa, le amministrazioni statali, gli organi dell'amministrazione decentrata dello Stato e le altre strutture operative nazionali di cui all'articolo 11 della l. 225/1992, in conformità a quanto disposto dalle leggi statali e nel rispetto del principio di leale collaborazione. Alle attività del sistema regionale partecipano inoltre tutti gli altri soggetti che svolgono compiti rilevanti anche ai fini di protezione civile, nell'ambito delle competenze ad essi attribuiti dalla normativa vigente o sulla base di appositi atti convenzionali con la Regione o con gli altri componenti del Sistema integrato regionale.



Funzioni e compiti dei soggetti istituzionali del Sistema integrato regionale

(Funzioni e compiti della Regione)

- a) la partecipazione all'organizzazione nazionale della protezione civile, in armonia con le indicazioni degli organi statali competenti;
- b) l'adozione del Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile di cui all'articolo 13, sulla base degli indirizzi nazionali;
- c) l'approvazione del Piano regionale di protezione civile contenente criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza;
- d) la determinazione delle procedure e delle modalità di allertamento del Sistema integrato regionale di cui all'articolo 4;
- e) l'emanazione degli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
- f) il coordinamento degli interventi previsti nei piani provinciali, comunali e/o intercomunali di protezione civile;
- g) le intese di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59);
- h) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile, salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera f);
- i) la promozione di iniziative di sensibilizzazione volte a ridurre i rischi di danno alla salute dei volontari nello svolgimento delle loro funzioni;
- j) la rilevazione, la raccolta e l'elaborazione dei dati interessanti il territorio regionale, ai fini della previsione degli eventi calamitosi;
- k) l'individuazione e la perimetrazione delle aree a rischio e la definizione delle misure di salvaguardia per le persone, le cose e il patrimonio ambientale;
- l) la predisposizione di soglie di evento e la diffusione di bollettini, avvisi e allerte;



- m) l'attuazione di interventi volti alla riduzione del rischio;
- n) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico nonché lo spegnimento degli incendi boschivi e le altre funzioni indicate dagli articoli 64 e seguenti della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali), fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del d.lgs. 112/1998;
- o) l'individuazione e l'organizzazione permanente sul territorio regionale dei mezzi e delle strutture operative, ai fini della prevenzione degli eventi calamitosi e della riduzione degli effetti determinati dagli stessi eventi;
- p) le attività di informazione rivolte alle popolazioni interessate sui rischi presenti sul territorio;
- q) la formazione di una coscienza di protezione civile della popolazione ed in particolare dei giovani;
- r) la dichiarazione dello stato di calamità e il superamento dello stato di crisi ai sensi degli articoli 15 e 16;
- s) la messa a disposizione dei mezzi e delle strutture per gli interventi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite;
- t) l'attuazione degli interventi necessari per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2;
- u) l'incentivazione, anche attraverso la concessione di appositi contributi e la cooperazione tecnico-operativa, dello sviluppo delle strutture di protezione civile.

2. La Regione può, altresì, coordinare, sulla base di apposite convenzioni, la partecipazione dei soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale alle iniziative di protezione civile al di fuori del territorio regionale e nazionale e promuovere forme di collaborazione con le altre regioni per l'espletamento di attività di protezione civile di comune interesse, in armonia con gli indirizzi ed i piani nazionali.



(Funzioni e compiti delle province)

- [illegible]

(Funzioni e compiti dei comuni)

- a) la predisposizione e l'attuazione del Piano di emergenza comunale e/o intercomunale, previsto dalla normativa vigente in materia di protezione civile, redatto secondo i criteri e le modalità di cui alle indicazioni operative adottate dal Dipartimento della Protezione civile e dalle linee guida regionali. Il Comune o le associazioni di comuni provvedono alla verifica e all'aggiornamento periodico del proprio Piano di emergenza, trasmettendone copia alla Regione, alla Prefettura ed alla Provincia territorialmente competente;
- b) l'attuazione, nel proprio ambito territoriale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dal Programma regionale di previsione e prevenzione di cui all'articolo 13;
- c) l'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- d) l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e gli interventi urgenti necessari a fronteggiare l'emergenza e a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi.;
- e) la vigilanza sull'attuazione, da parte delle strutture locali di protezione civile, dei servizi urgenti;
- f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi regionali, nonché la vigilanza sulle relative attività;
- g) la rilevazione, nell'ambito comunale, dei dati tecnico-scientifici relativi alle varie ipotesi di rischio e la successiva comunicazione dei dati stessi alla provincia;
- h) la trasmissione alla provincia degli elementi conoscitivi di pertinenza comunale ai fini della raccolta delle notizie di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b).
- i) la redazione del censimento dei danni conseguenti gli eventi e alla individuazione degli interventi necessari per il superamento dell'emergenza.



Art. 8

(Funzioni e compiti del Sindaco)

1. Secondo le disposizioni previste dall'articolo 15, comma 3 della l. 225/1992 e successive modifiche, il Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Provincia ed al Presidente della Regione.

2. Il Sindaco, qualora la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, in conformità alle disposizioni previste dall'articolo 15, comma 4, della l. 225/1992 e successive modifiche, e al Presidente della Regione.

3. Il Sindaco, quale autorità di protezione civile, ha la competenza ad emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente per emergenze di protezione civile nonché la competenza in materia di informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali di cui all'articolo 12 della legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) e agli articoli 50 e 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).



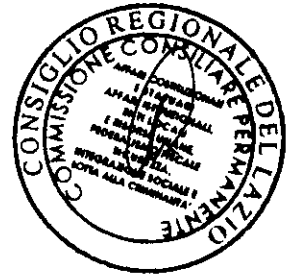
(Funzioni e compiti di Roma capitale)

-

Sezione III
Volontariato di protezione civile

Art. 10

(Organizzazione del volontariato di protezione civile)



1. La Regione disciplina, in armonia con i principi della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato) e con le disposizioni della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio) e successive modifiche, le funzioni ad essa conferite dall'articolo 108 d. lgs. 112/1998 in ordine agli interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato di protezione civile. Le organizzazioni del volontariato costituiscono parte integrante del sistema regionale di protezione civile.

2. Ai fini della presente legge è considerata organizzazione di volontariato di protezione civile ogni organismo liberamente costituito, senza fini di lucro, ivi inclusi i gruppi comunali di protezione civile, che, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, concorre alle attività di protezione civile.

3. La Regione provvede, avvalendosi dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile, favorendone, anche in concorso con l'amministrazione statale e con gli enti locali, la partecipazione alle attività di protezione civile.

4. I comuni possono istituire gruppi comunali di volontariato di protezione civile al fine di coadiuvare il sindaco nella sua attività di protezione civile. Provvedono al coordinamento e all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale, se in forma associata. I gruppi comunali possono essere impiegati, su richiesta e sotto la direzione delle competenti autorità, anche al di fuori del territorio del comune di appartenenza.

5. Nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, istituito dalla Giunta regionale, possono iscriversi: le organizzazioni di volontariato costituite ai sensi della l. 266/1991 aventi carattere locale, le organizzazioni di altra natura purché a componente prevalentemente volontaria ed aventi carattere locale, le articolazioni locali di organizzazioni ricadenti nelle categorie suindicate ed aventi diffusione sovra regionale e nazionale, i gruppi comunali ed intercomunali di volontariato e i coordinamenti territoriali che raccolgono più organizzazioni di volontariato.

6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, adotta, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, un regolamento di attuazione e integrazione, recante

disposizioni relative alle modalità per l'iscrizione, il diniego di iscrizione e la cancellazione delle organizzazioni di volontariato dall'elenco regionale di cui al comma 5, sentita la commissione consiliare competente.



Art. 11

(Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile)

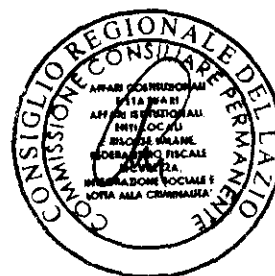
1. In attuazione dell'articolo 10, comma 2, lettera b) della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge-quadro sul volontariato), è istituita la Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, quale forma di partecipazione consultiva, democratica, di confronto, di valutazione e di coordinamento tra le organizzazioni di volontariato, presenti sul territorio, e le amministrazioni di cui all'articolo 4, comma 1.
2. La Consulta è composta da non più di cinque esponenti per provincia, rappresentanti dei soggetti iscritti nell'Elenco territoriale regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 10, comma 5.
3. I componenti della Consulta durano in carica tre anni.
4. La Consulta disciplina con apposito regolamento, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità del proprio funzionamento.



Art. 12

(Misure contributive a favore del volontariato di protezione civile)

1. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale, può disporre nei limiti delle risorse disponibili, anche in concorso con altri enti pubblici, le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 10, comma 5:
 - a) concessione di contributi finalizzati al potenziamento, alla manutenzione, alle spese di gestione delle attrezzature e agli oneri, anche di natura fiscale, relativi ai mezzi in dotazione o in uso delle organizzazioni stesse per lo svolgimento di attività operative di protezione civile, nonché al miglioramento della preparazione tecnica dei loro aderenti, eventualmente anche in concorso con finanziamenti all'uopo stanziati dagli enti locali;
 - b) concorso al rimborso delle spese sostenute in occasione di interventi ed attività di protezione civile regolarmente autorizzati.
2. La Regione concede ai volontari impiegati nelle attività di protezione civile le garanzie ed i benefici ad essi spettanti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 (Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile).
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 28 e la commissione consiliare competente, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.



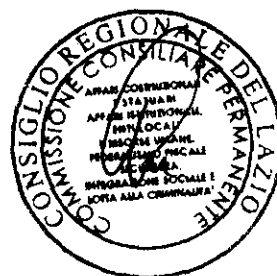
STRUMENTI ED ATTIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Programmazione di protezione civile e attuazione.

(Programma regionale di previsione e prevenzione in materia di protezione civile)

- [illegible]

- 4) l'individuazione e la promozione di studi e ricerche sui fenomeni generatori delle condizioni di rischio al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali.
- b) relativamente alla prevenzione dei rischi:
- 1) la definizione di criteri di priorità in relazione al fabbisogno di opere e di progetti d'intervento ai fini di protezione civile;
 - 2) le attività conoscitive, mediante studi e ricerche finalizzati all'applicazione di procedure e metodologie preventive correlate alle singole ipotesi di rischio;
 - 3) l'individuazione delle esigenze di sviluppo e potenziamento dei sistemi di monitoraggio delle principali fonti di rischio, nonché di un sistema informativo regionale comprendente anche una rete di collegamenti tra le strutture di protezione civile per la comunicazione e la trasmissione di informazioni e dati;
 - 4) il fabbisogno delle attività formative e di addestramento del volontariato e degli operatori istituzionalmente impegnati in compiti di protezione civile, nonché alle attività di informazione della popolazione sui rischi presenti sul territorio regionale.
4. Il Programma regionale può essere sottoposto a processi sperimentali di partecipazione alle scelte, estendendo la consultazione anche alle parti sociali, a gruppi, associazioni e privati cittadini.



Art. 14

(Procedure per l'adozione del Programma regionale)

1. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, acquisisce i programmi delle province di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), predispone, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 11, la proposta di Programma regionale dodici mesi prima della scadenza dello stesso, anche in assenza dei programmi delle province, e lo trasmette alla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, entro i quattro mesi successivi, sentito il parere del Comitato regionale di protezione civile di cui all'articolo 28, adotta la proposta di Programma regionale e la trasmette al Consiglio regionale.

3. Decorso inutilmente il termine previsto al comma 2, in assenza del parere del Comitato regionale di protezione civile, la Giunta regionale procede comunque all'adozione della proposta di Programma regionale ed alla relativa trasmissione al Consiglio regionale nel termine previsto al comma 2.

4. Il Programma regionale è approvato dal Consiglio regionale entro quattro mesi decorrenti dalla data della ricezione della proposta di cui al comma 2 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. Il Programma regionale può essere modificato, integrato ed aggiornato con le procedure indicate nel presente articolo.



Sezione II

Interventi volti ad affrontare lo stato di calamità e di emergenza.

Art. 15

(Stato di calamità e stato di emergenza nel territorio regionale.

Competenze del Presidente della Regione)



1. Il Presidente della Regione, **nel rispetto di quanto previsto all'articolo 14, comma 2, lettera b), della l. 225/1992**, coordina le politiche di protezione civile, avvalendosi del Sistema integrato regionale.

2. Qualora si verifichino o rischino di verificarsi gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), che, per la loro natura ed estensione richiedano la necessità di una immediata risposta della Regione, anche per assicurare il concorso alle strutture dello Stato, il Presidente della Regione decreta, ai sensi di quanto previsto all'articolo 108, comma 1, lettera a), numero 2), del d. lgs. 112/1998, lo stato di calamità regionale, determinandone durata ed estensione territoriale, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali.

3. Il Presidente della Regione, successivamente alla dichiarazione di cui al comma 1 e limitatamente al perdurare dello stato di calamità:

- a) pone in essere gli interventi necessari, nell'ambito delle attribuzioni spettanti alla Regione, anche a mezzo di ordinanze motivate in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nel rispetto della Costituzione, delle leggi dello Stato e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, fatte salve le attribuzioni spettanti ai Sindaci ed alle altre autorità di protezione civile;
- b) assume, secondo le modalità di cui all'articolo 16, il coordinamento istituzionale delle attività finalizzate a superare lo stato di calamità, adottando atti di indirizzo e programmi su proposta dei comitati istituzionali di cui al medesimo articolo 16, comma 2, qualora istituiti.

4. Qualora la gravità dell'evento richieda l'intervento dello Stato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992, il Presidente della Regione richiede al competente organo statale la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio regionale e partecipa alle intese di cui all'articolo 107 del d.lgs. 112/1998, dandone tempestiva informazione alla Giunta ed al Consiglio regionali.

5. Nel caso della dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del comma 4, la Regione assicura, per l'attuazione degli interventi di emergenza, l'immediata disponibilità dei mezzi e delle strutture organizzative regionali e del volontariato e provvede, in concorso con gli enti locali e con

gli organi statali di protezione civile, centrali e periferici, al soccorso alle popolazioni colpite e a tutte le attività necessarie a superare l'emergenza. Il Presidente della Regione provvede ai sensi del comma 2, nel quadro delle competenze regionali e limitatamente al perdurare dello stato di emergenza.



(Interventi per il superamento dell'emergenza)

2. L'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19 coordina l'istruttoria tecnica dei piani di intervento urgente per il superamento dell'emergenza, in stretto raccordo e collaborazione con le strutture regionali competenti per materia e con gli uffici e le strutture tecniche degli enti locali di cui al comma 2, nonché con ogni altra struttura regionale e soggetto pubblico o privato interessati.

3. La Giunta regionale riferisce al Consiglio regionale semestralmente sullo stato d'attuazione di tutti i piani in corso di realizzazione.



Art. 17

(Interventi indifferibili ed urgenti)

1. Al verificarsi o nell'imminenza di una situazione di pericolo, anche in assenza della dichiarazione dello stato di calamità e/o di emergenza di cui all'articolo 15, che renda necessari specifici lavori o altri interventi indifferibili e urgenti, il Direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 21 adotta tutti i provvedimenti amministrativi necessari, assumendo i relativi impegni di spesa nei limiti delle disponibilità dei capitoli del bilancio dell'Agenzia stessa a ciò specificamente destinati, nel rispetto di direttive impartite dalla Giunta regionale.

2. Qualora la realizzazione degli interventi richieda l'impiego di ulteriori fondi a carico del bilancio regionale, questi sono stanziati con decreto del Presidente della Regione o, per sua delega, dell'Assessore competente, da sottoporre a ratifica della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro i successivi trenta giorni.



CAPO IV
STRUTTURE OPERATIVE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE
DELL'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I
Strutture operative di protezione civile

Art. 18

(Individuazione delle strutture operative e costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile)

1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all'esercizio delle funzioni amministrative di competenza della Regione in materia di protezione civile previste dalla presente legge, provvede l'Agenzia regionale di protezione civile di cui all'articolo 19, operando in raccordo ed in collaborazione con le strutture organizzative regionali competenti in materia di sicurezza territoriale, di sistema ospedaliero, emergenza sanitaria e sanità pubblica che svolgono funzioni d'interesse della protezione civile.

2. L'Agenzia regionale di protezione civile, per lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge, si avvale, previa stipula di apposite convenzioni nei casi previsti dalla legge, della collaborazione, del supporto e della consulenza tecnica delle seguenti strutture operanti nel territorio regionale:

- a) Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- b) Corpo forestale dello Stato;
- c) Corpo delle Capitanerie di porto;
- d) Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV);
- e) Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA);
- f) Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
- g) Organizzazioni di volontariato iscritte nell'Elenco territoriale regionale di cui all'articolo 11, comma 5;
- h) Azienda regionale emergenza sanitaria (ARES 118)
- i) Croce Rossa Italiana (CRI);
- j) Corpo nazionale soccorso alpino;
- k) Consorzi di bonifica;
- l) ogni altro soggetto pubblico e privato che svolga compiti di interesse della protezione civile.



3. Al fine di favorire l'integrazione, in relazione alla tipologia di rischio, con le strutture di cui ai commi 1 e 2 sulla base di intese e mediante convenzioni, la Regione promuove la costituzione della colonna mobile regionale di protezione civile. La colonna mobile regionale può essere anche articolata in colonne mobili provinciali il cui impiego è disposto e coordinato dal direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile, per interventi nell'ambito del territorio regionale, nonché, previa intesa tra il Presidente della Regione e i competenti organi dello Stato e delle Regioni interessate, per interventi al di fuori del territorio regionale e nazionale.



Sezione II

Agenzia regionale di protezione civile. Centro funzionale regionale multirischio e sale operative.

Art. 19

(Istituzione dell' Agenzia regionale di protezione civile)

1. E' istituita, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto regionale e nel rispetto delle norme di cui alla legge regionale 1 febbraio 2008, n. 1 (Norme generali relative alle agenzie regionali istituite ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto. Disposizioni transitorie relative al riordino degli enti pubblici dipendenti), l'Agenzia regionale di protezione civile, di seguito denominata Agenzia.

2. L'Agenzia è un'unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile, nei limiti delle risorse disponibili ed in conformità agli atti regionali di definizione delle politiche e degli obiettivi programmatici, degli indirizzi e delle direttive ed è sottoposta ai poteri di vigilanza della Giunta regionale.



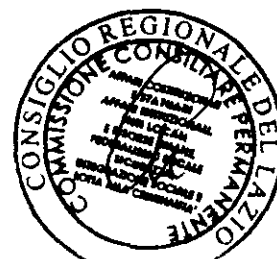
Art. 20

(Compiti dell'Agenzia)

1. L'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di protezione civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale di cui all'articolo 5 e in particolare provvede alla gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa delle stesse.

2. L'Agenzia svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) predispone e adotta gli atti amministrativi relativi all'attività di protezione civile di competenza della Regione;
- b) predispone la proposta del Programma regionale in armonia con gli indirizzi nazionali;
- c) predispone gli atti ai fini della dichiarazione dello stato di calamità di cui all'articolo 15, comma 2 e dello stato di emergenza di cui all'articolo 15, comma 4, coordina gli interventi finalizzati all'attuazione dello stato di calamità e di emergenza, nonché gli interventi necessari al superamento dell'emergenza;
- d) emette avvisi di attenzione, preallarme ed allarme per gli eventi attesi sulla base di avvisi di criticità emessi dal Centro funzionale regionale multirischio di cui all'articolo 27 ed in raccordo con tutte le altre strutture tecniche preposte alla sicurezza territoriale;
- e) gestisce le attività relative al volontariato della protezione civile e le attività di informazione, di preparazione e di aggiornamento professionale dello stesso;
- f) provvede all'effettuazione di studi tecnici sul territorio ai fini della prevenzione dei rischi;
- g) cura i rapporti con il Dipartimento nazionale di protezione civile e con tutti i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale;
- h) cura i rapporti e la predisposizione di programmi di intesa con le prefetture, con le amministrazioni locali, con i Vigili del Fuoco, con il Corpo forestale dello Stato e con altri soggetti pubblici e privati ai fini della prevenzione dei rischi sul territorio e per le altre attività di protezione civile;
- i) provvede all'acquisizione di tutti i mezzi, materiali e attrezzature necessari per la gestione delle attività di protezione civile;
- j) provvede agli adempimenti relativi alla concessione dei contributi e al conferimento dei beni, di cui all'articolo 32, commi 2 e 3;



k) può costituire centri logistici per la gestione di mezzi e materiali di pronto intervento.

3. Per la redazione degli atti e del programma di cui al comma 1, lettere a) e b), l'Agenzia si avvale della collaborazione delle strutture tecniche regionali competenti ed utilizza gli elementi conoscitivi disponibili presso gli enti locali, acquisendo collaborazioni scientifiche ove non disponibili all'interno della Regione.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3, l'Agenzia può individuare i Centri regionali di competenza di protezione civile, quali soggetti in grado di garantire la fornitura di servizi, informazioni, dati, elaborazioni e contributi tecnico-scientifici in ambiti specifici, anche attraverso la stipula di convenzioni.



Art. 21

(Direttore dell'Agenzia)

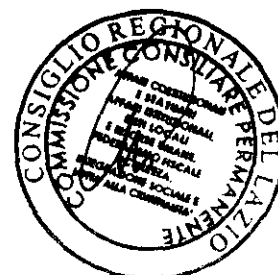
1. Organo dell'Agenzia è il direttore, nominato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 53, comma 2, dello Statuto e scelto tra i soggetti iscritti nel ruolo del personale dirigente della Regione ovvero tra esperti e professionisti esterni all'amministrazione regionale, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) diploma di laurea o laurea magistrale;
- b) comprovata professionalità ed esperienza in materia di protezione civile e nella direzione di organizzazioni complesse.

2. Il direttore dirige e coordina le attività dell'Agenzia ed è responsabile dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità della gestione nonché della conformità della gestione stessa agli atti di indirizzo e di direttiva definiti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al programma triennale di attività dell'Agenzia di cui all'articolo 19, comma 1. Il direttore, oltre a svolgere le attività previste dall'articolo 4, comma 3 della l.r. 1/2008, in particolare:

- a) provvede alle attività di protezione civile su indirizzo e direttiva del Presidente della Regione;
- b) si raccorda con le altre strutture regionali, ai fini del coordinamento e dell'unitarietà dell'azione amministrativa;
- c) stipula convenzioni con i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2 nei casi previsti dalla legge;

3. Per il conferimento e la durata dell'incarico del direttore, per il relativo trattamento economico nonché per ogni altro aspetto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 della l.r. 1/2008.



Art. 22

(Organizzazione e personale dell'Agenzia)

1. L'organizzazione dell'Agenzia è disciplinata con il regolamento di organizzazione ai sensi dell'articolo 5, della l.r. 1/2008 che indica, oltre a quanto previsto dallo stesso articolo, in particolare:

- a) il sistema organizzativo dell'Agenzia in coerenza con le previsioni dell'articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e del titolo III, capo I, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1;
- b) il contingente complessivo del personale attribuito all'Agenzia e la relativa dislocazione nell'ambito delle strutture organizzative di cui al comma 2;
- c) le modalità per lo svolgimento delle attività di protezione civile anche nell'interesse di enti locali e di altri enti pubblici regionali ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 1/2008
- d) le caratteristiche grafiche e le modalità di utilizzo del logo dell'Agenzia, in uso esclusivo della stessa.

2. Il sistema organizzativo dell'Agenzia di cui al comma 1, lettera a) è costituito da una struttura organizzativa, articolata in strutture organizzative di base equiparate alle aree, all'interno delle quali è possibile, con il regolamento di organizzazione, prevedere ulteriori articolazioni

3. Il direttore provvede, secondo quanto disposto dal regolamento di organizzazione, al conferimento degli incarichi dirigenziali nonché alla ripartizione del personale non dirigente nell'ambito delle strutture di cui al comma 2, in conformità alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

4. Relativamente ad ogni altro aspetto dell'organizzazione non espressamente previsto nel presente articolo nonché al personale dell'Agenzia, si applicano le disposizioni di cui all'articoli 5 della l.r. 1/2008.



Art. 23

(Risorse finanziarie e sistema contabile dell'Agenzia)

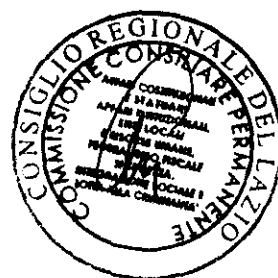
1. Le risorse finanziarie dell'Agenzia sono costituite da:

- a) risorse ordinarie regionali per il funzionamento e l'espletamento dei compiti assegnati dalla presente legge all'Agenzia sulla base del bilancio preventivo approvato annualmente;
- b) risorse straordinarie regionali per eventuali necessità urgenti connesse ad eventi in conseguenza dei quali viene dichiarato ai sensi dell'articolo 15 lo stato di calamità e di emergenza regionale;
- c) risorse ordinarie statali per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di protezione civile;
- d) risorse straordinarie statali per interventi connessi ad eventi in conseguenza dei quali viene deliberato ai sensi dell'articolo 5 della l. 225/1992 e successive modifiche lo stato di emergenza nel territorio regionale;
- e) risorse dell'Unione europea, statali e regionali per il finanziamento o il cofinanziamento di progetti ed attività di interesse della protezione civile in ambito europeo.

2. Le entrate derivanti da risorse attribuite dallo Stato, dall'Unione Europea e dagli altri soggetti di cui al comma 1 sono introitate direttamente dalla Regione in appositi capitoli di entrata.

3. Il sistema contabile dell'Agenzia è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della l.r. 1/2008.

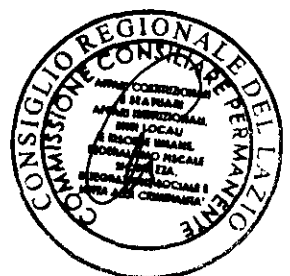
4. Il direttore adotta, secondo quanto previsto dal regolamento di cui al comma 3, il bilancio di previsione dell'Agenzia, l'assestamento al bilancio stesso e le relative variazioni, nei limiti delle risorse finanziarie previste dal comma 1, nonché il rendiconto generale e li trasmette alla Direzione regionale competente in materia di bilancio, nei termini di cui al titolo VII, Capo I, della l.r. 25/2001 e successive modifiche.



(Programmazione dell'attività)

2. Il direttore, sulla base del programma triennale, predispone la proposta del programma annuale di attività previsto dall'articolo 6 della l.r. 1/2008, contenente gli obiettivi e le relative priorità ed i progetti da realizzare nel periodo cui si riferisce il bilancio annuale regionale nonché le necessarie risorse umane, finanziarie, strumentali e patrimoniali.

4. Il programma annuale è adottato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 1/2008 e costituisce atto di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore dell'Agenzia per l'attività amministrativa e gestionale, nonché il riferimento per l'esercizio del controllo strategico di cui all'articolo 25.



Art. 25

(Controllo strategico e di gestione e valutazione dei dirigenti)

1. Il controllo strategico dell'attività dell'Agenzia è effettuato secondo quanto previsto dall'articolo 30 del r.r. 1/2002 e successive modifiche.

2. Il controllo di gestione e la valutazione del direttore dell'Agenzia e degli altri dirigenti è effettuato secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente rispettivamente per il direttore regionale e i dirigenti regionali.



Art. 26

(Vigilanza e controllo)

- 1) Ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 1/2008 la Giunta regionale esercita il controllo e la vigilanza nei confronti dell'Agenzia. A tal fine la Giunta regionale nonché i consiglieri regionali possono acquisire dall'Agenzia provvedimenti, atti e qualsiasi informazione utile e disporre ispezioni e controlli. In particolare la Giunta regionale:
 - a) esercita il potere sostitutivo nei confronti del direttore in caso di inerzia, ritardo o grave inosservanza degli indirizzi e delle direttive, tali da determinare pregiudizio per l'interesse pubblico, previa diffida ad adempiere entro 30 giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso, attraverso la nomina di un commissario ad acta;
 - b) esercita il potere di annullamento degli atti del direttore, esclusivamente per motivi di legittimità, previa diffida a provvedere entro 30 giorni ed a seguito dell'inutile decorso del termine stesso.
2. Nei casi previsti alle lettere a) e b) del comma 1, l'assessore competente in materia riferisce al Consiglio regionale.



Art. 27

(Centro funzionale regionale multirischio e Sala operativa unificata permanente)

1. Presso l'Agenzia regionale è istituito il Centro funzionale regionale multi rischio (CFR), di cui alla direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e all'articolo 3 bis, comma 2, della l. 225/1992 e successive modifiche, dotato di una sala operativa, cui competono le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali, di monitoraggio su scala regionale e di sorveglianza in tempo reale, di previsione di scenari di rischio, di criticità e di supporto alle attività decisionali del Sistema integrato regionale. Nell'ambito di tali attività il CFR, in particolare, effettua la valutazione dei possibili livelli di impatto degli eventi di cui all'articolo 2, della criticità degli effetti e degli scenari di rischio attesi o in atto, emette i conseguenti avvisi di criticità per l'attivazione delle fasi di allertamento e gestione di tutte le ulteriori azioni di protezione civile da parte della sala operativa regionale di cui al comma 2. La sala operativa del CFR è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.

2. Presso l'Agenzia è istituita la Sala operativa unificata permanente (SOUP), con il compito di acquisire notizie e dati circa le situazioni di rischio degli eventi calamitosi attesi o in atto, di seguirne l'andamento, di diramare disposizioni operative ai soggetti preposti alle attività di protezione civile, di stabilire tempestivi contatti con i soggetti che costituiscono il sistema integrato regionale, nonché di assicurare, sulla base delle direttive del Comitato operativo regionale per l'emergenza di cui all'articolo 30, il coordinamento degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), e il raccordo funzionale e operativo con gli organi preposti alla gestione delle emergenze conseguenti al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). La SOUP è presidiata in modo continuato dal personale ad essa preposto.



CAPOV
ORGANISMI DI COORDINAMENTO E DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Organismi di coordinamento e partecipazione

Art. 28

(Comitato regionale di protezione civile - COR)

1. E' istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Comitato regionale di protezione civile, di seguito denominato COR, per garantire il coordinamento della programmazione regionale in materia di protezione civile con quella degli altri soggetti che compongono il sistema.

2. Il COR è composto dai seguenti membri:

- a) il Presidente della Regione che lo convoca e lo presiede;
- b) i Presidenti delle province;
- c) i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- d) il Sindaco di Roma Capitale;
- e) il Presidente del Consiglio delle autonomie locali (CAL);
- f) il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia Lazio (ANCI Lazio);
- g) il Presidente dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani del Lazio (UNCEN Lazio);
- h) il Presidente della Consulta regionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui all'articolo 11.

3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COR

4. Alle riunioni del COR partecipa, senza diritto di voto il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato. In relazione alle diverse tematiche trattate, può essere, altresì, richiesta la partecipazione alle sedute del COR di rappresentanti del Dipartimento nazionale della protezione civile, dirigenti regionali competenti nella specifica materia, i rappresentanti degli enti locali, nonché i soggetti che costituiscono il Sistema integrato regionale e ogni altro soggetto pubblico o privato, di volta in volta, interessati.

5. Il COR esprime pareri alla Giunta regionale, in particolare, sul Programma regionale



6. Il COR è costituito con decreto del Presidente della Regione senza nuovi o maggiori oneri per la Regione e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.

7. Il COR, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento.

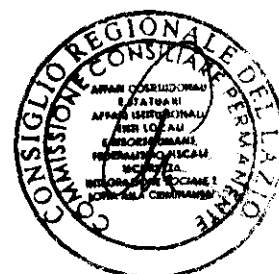


Art. 29

(Centri di coordinamento degli interventi per la gestione dell'emergenza)

1. Al fine del concorso coordinato di più componenti e strutture operative a livello comunale, provinciale, regionale e statale volto ad assicurare, al verificarsi di un evento o sulla base di elementi premonitori che indichino la probabilità di determinazione di una situazione di crisi sul territorio, il corretto svolgimento delle fasi di presidio e monitoraggio, attenzione, preallarme, allarme, soccorso alla popolazione e superamento dell'emergenza, le amministrazioni e gli enti pubblici, in collaborazione anche con il Prefetto, si avvalgono, ai sensi della normativa vigente, dei seguenti centri di coordinamento per la gestione dell'emergenza:

- a) Centro Operativo Comunale (COC), che ha la funzione di supporto del Sindaco per la direzione e il coordinamento a livello locale delle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione;
- b) Centro Operativo Misto (COM), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile in emergenza;
- c) Centro Operativo Intercomunale (COI), che ha la funzione di coordinare a livello intercomunale le attività di protezione civile di previsione e prevenzione di competenza dei comuni interessati;
- d) Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), che ha la funzione di coordinare a livello provinciale le attività di protezione civile in emergenza.



Art. 30

(Comitato operativo regionale per l'emergenza - COREM)

1. Al fine di assicurare il coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il concorso tecnico regionale nei casi di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), è istituito presso l'Agenzia, quale presidio permanente della Regione, il Comitato operativo regionale per l'emergenza, di seguito denominato COREM.
2. Il COREM è costituito con decreto del Presidente della Regione ed è composto da:
 - a) i direttori di dipartimento regionali;
 - b) il direttore dell'Agenzia regionale o suo delegato, che lo presiede;
 - c) il direttore dell'Azienda Regionale Emergenza Sanitaria (ARES 118);
 - d) il direttore dell'Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio (ARPA);
 - e) il direttore dell'Agenzia regionale per la difesa del suolo (ARDIS);
 - f) il dirigente del CFR;
 - g) il dirigente della SOUP;
 - h) il Presidente della Consulta del Volontariato di protezione civile.
3. I membri di cui al comma 2 possono delegare propri sostituti a partecipare alle riunioni del COREM.
4. Del COREM fanno eventualmente parte, qualora intervenga una specifica intesa con le amministrazioni di appartenenza:
 - a) il direttore regionale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
 - b) il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato;
 - c) il comandante della Direzione marittima di Roma;
 - d) il comandante regionale dell'Arma dei Carabinieri;
 - e) il comandante regionale della Guardia di Finanza;
 - f) un rappresentante del Dipartimento nazionale della Protezione civile;
 - g) i Prefetti preposti alle Prefetture interessate.
5. Il COREM, con apposito regolamento, disciplina le modalità del proprio funzionamento prevedendo, in particolare, che, in relazione alla tipologia degli eventi e al territorio interessato dagli stessi, alle relative riunioni, siano altresì invitati:
 - a) un rappresentante della provincia o dell'area metropolitana territorialmente competente;
 - b) un rappresentante del comune territorialmente competente;



- c) uno o più esperti di elevato profilo tecnico scientifico, anche esterni al sistema integrato regionale;
 - d) ogni altro soggetto pubblico o privato di volta in volta interessato.
6. La costituzione e il funzionamento del COREM non comporta oneri aggiuntivi per l'amministrazione regionale e la partecipazione dei componenti è a titolo gratuito.



Art. 31

(Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi)

1. E' istituita, presso l'Agenzia, la Commissione regionale per la previsione e la prevenzione dei rischi quale organo consultivo, propositivo e di supporto tecnico scientifico in materia di previsione e prevenzione delle principali tipologie di rischio presenti sul territorio regionale.

2. La Commissione è presieduta dal Presidente della Regione ovvero, in assenza, da un suo delegato ed è composta da:

- a) Il direttore dell'Agenzia, con funzioni di vice presidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento;
- b) un esperto per ciascuno dei settori di rischio di cui al comma 4;
- c) un esperto designato dall'Agenzia regionale per la protezione Ambientale del Lazio;
- d) un esperto designato dal Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 28;
- e) un rappresentante della direzione regionale del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco;
- f) un rappresentante del comando regionale del Corpo forestale dello Stato.

3. Alla nomina dei componenti la Commissione si provvede con decreto del Presidente della Regione, previa intesa nel caso di rappresentanti dell'amministrazione statale. Con il medesimo decreto sono nominati i componenti delle sezioni di cui al comma 4.

4. La Commissione si articola nelle seguenti sezioni:

- a) Sezione I - Rischio sismico;
- b) Sezione II - Rischio vulcanico;
- c) Sezione III - Rischio idrogeologico;
- d) Sezione IV - Rischio industriale, nucleare e chimico;
- e) Sezione V - Rischio trasporti, attività civili e infrastrutture;
- f) Sezione VI - Rischio incendi boschivi;
- g) Sezione VII - Rischio ambientale e sanitario;
- h) Sezione VIII - Difesa dei beni culturali dai rischi naturali e di origine antropica.

5. Le sezioni trattano problemi relativi agli specifici rischi di rispettiva competenza e formulano pareri e proposte alla Commissione e all'Agenzia.

6. L'attività della Commissione è disciplinata da apposito regolamento, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.



CAPO VI

CONVENZIONI E CONTRIBUTI FORMAZIONE

Art. 32

(Convenzioni e contributi)

1. Per assicurare la pronta disponibilità di servizi, mezzi, attrezzature, strutture e personale specializzato da impiegare in situazioni di crisi e di emergenza, l'Agenzia regionale può stipulare con le strutture operative, organi, enti e soggetti, pubblici e privati, apposite convenzioni che agevolino lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Al fine di potenziare il sistema regionale integrato di protezione civile la Regione, nei limiti delle risorse disponibili, dispone le seguenti misure, per la cui attuazione si avvale dell’Agenzia, a favore degli enti locali, delle organizzazioni di volontariato di protezione civile e di ogni altro soggetto che partecipi alle attività di protezione civile:

- a) la concessione di contributi per l'acquisto di attrezzature, mezzi, strutture e servizi, nonché per la realizzazione, la ristrutturazione, la manutenzione l'allestimento degli stessi;
- b) il conferimento a titolo gratuito, in comodato d'uso, di beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale, strumentali allo svolgimento di attività di protezione civile.

3. Per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi di cui all'articolo 2, la Regione, concede, altresì, contributi agli enti locali interessati.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente e il Comitato regionale per la protezione civile di cui all'articolo 28, adotta un regolamento recante disposizioni relative ai criteri e alle modalità di erogazione dei contributi e di rimborso delle spese.



Art. 33

(Formazione: istituzione della Scuola di Alta Formazione di protezione Civile)

1. L'Agenzia, per lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 3, promuove, programma e organizza interventi e corsi per la preparazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli operatori impiegati istituzionalmente nel settore della protezione civile nonché dei soggetti aderenti alle organizzazioni di volontariato di protezione civile.
2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, è istituita all'interno dell'Agenzia la Scuola di Alta Formazione di Protezione Civile.
3. Con apposito regolamento si provvederà a definire l'organigramma, le funzioni e quanto altro necessario al funzionamento della Scuola di cui al comma 2.
4. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Direttore dell'Agenzia presenta un' ipotesi di regolamento della Scuola alla Giunta regionale.



CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 34

(Poteri sostitutivi)

1. In caso di inerzia o inadempimento da parte degli enti locali nel compimento di atti o attività obbligatori previsti dalla presente legge per la tutela di interessi superiori di sicurezza territoriale, incolumità della popolazione e dei loro beni e integrità dell'ambiente, la Giunta regionale, previa diffida all'ente locale a provvedere entro un congruo termine, esercita, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 49 dello Statuto, il potere sostitutivo, avvalendosi delle proprie strutture o attraverso la nomina di un commissario ad acta.

2. L'ente locale può comunque adempiere autonomamente fino alla effettiva adozione dell'atto sostitutivo.

3 .Le spese per l'attività del commissario ad acta sono a carico dell'ente locale inadempiente, ai sensi della normativa regionale vigente.



Art. 35

(Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e successive modifiche)

1. Al comma 1 dell'articolo 134 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) la lettera i) è sostituita dalla seguente: “i) la promozione, la formazione, l'organizzazione, l'addestramento e l'impiego del volontariato, la tenuta dell'Elenco territoriale regionale del volontariato di protezione civile, nonché la vigilanza sulle attività delle organizzazioni di volontariato che operano in materia di protezione civile;”;
 - b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: g) le attività di protezione civile relative agli eventi di cui all'articolo 2, lettera b) e, in concorso con lo Stato, agli eventi di cui alla lettera c) e, in particolare, le attività connesse alle industrie a rischio di incidente rilevante, al rischio sismico e al rischio idrogeologico e idraulico; “.
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 135 della l. r. n. 14/1999 è abrogata.



(Norme transitorie)

-
- The logo is circular with a thick black border. Inside the circle, the words "CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO" are written along the top inner edge, and "COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE" along the bottom inner edge. In the center, there is a list of topics: "ARRETRATI SCOLASTICI", "ANZIENITÀ", "INTEGRAZIONE SOCIALE", "PROBLEMI LOCALI", "SICUREZZA", "RIFORMAZIONE SOCIALE E", and "LAVORO ALLA CITTADINANZA". A large, stylized letter "C" is superimposed over the central text.

(Abrogazione)

Art. 39

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

